

STATUTO ASSOCIAZIONE "SPAZIO BIANCO"

All. ... A ... all'Atto
N. 28590 di Racc.

Art. 1

E' costituita un'associazione, senza fini di lucro, denominata "SPAZIO BIANCO" (aiuto HIV/AIDS UMBRIA).

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Perugia, Piaggia Colombata n. 2/C.

Il trasferimento della sede all'interno della Circo-scrizione territoriale del Comune di Perugia non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è indefinita.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di impedire e combattere l'emarginazione derivante dalle malattie che si configurano nella sindrome della Immunodeficienza Acquisita AIDS ed HIV e di portare aiuto ed assistenza alle persone colpite in qualsiasi forma da suddetta sindrome.

L'obiettivo dell'Associazione sarà quello di creare, organizzare ed offrire un punto di riferimento per il volontariato presente nel territorio in materia di HIV ed AIDS.

L'Associazione non intende sostituirsi alla funzione pubblica, ma collaborare in piena autonomia con le strutture esistenti, il servizio sanitario nazionale, gli Enti pubblici e privati ed il mondo della scuola e le famiglie.

L'Associazione accoglie tra i suoi membri chiunque ne voglia far parte senza discriminazioni di sorta nè pregiudizi.

Tra gli obiettivi dell'Associazione quello di individuare eventuali carenze, mancanze, non applicazioni e abusi vari in riferimento alle leggi vigenti (es. anonimato del testo HIV, rifiuto di terapie e interventi medici, mancati rimborsi economici previsti dalla legge, allontanamento da luoghi pubblici e di lavoro ecc.) intervenendo con strumenti ispirati alla solidarietà.

Art. 5

Sono soci dell'Associazione persone fisiche senza discriminazione di ordine ideologico, politico o religioso in qualità di:

- Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ottengono di esservi iscritti su richiesta all'Ufficio Presidenza e si impegnano a dare, per quanto possibile, la loro collaborazione alle iniziative dell'Associazione e a versare la quota annua che l'Assemblea stabilirà an-



nualmente in sede di approvazione del bilancio.

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio direttivo o per morte.

- Soci onorari: sono tutte le persone fisiche e gli Enti per i quali venga proposta l'attribuzione di tale qualifica, in considerazione dei particolari meriti connessi agli scopi sociali.

Possono diventare soci onorari anche coloro che chiedono la semplice associazione a distanza e non prevedono una partecipazione attiva, contribuendo cioè in modo indiretto alle finalità dell'Associazione.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione soci (fissate dal Consiglio Direttivo)
- b) eventuali sovvenzioni o elargizioni di Enti pubblici e/o privati
- c) eventuali introiti derivanti dalle attività promosse dall'Associazione
- d) l'Associazione è permanentemente titolare di un deposito bancario vincolato corrispondente a non meno di L. 1.000.000 (lire un milione).

Il patrimonio dell'Associazione è quindi costituito da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva, donazioni e lasciti.

Art. 7

Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si avvale dei seguenti organi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Ufficio Presidenza.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci ordinari è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, allo scopo di:

- deliberare sugli affari all'ordine del giorno;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- eleggere i membri per il Consiglio Direttivo.

Su richiesta di almeno un quarto dei soci ordinari l'Assemblea viene convocata in via straordinaria.

Art. 9

L'Assemblea è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Essa delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In entrambi i casi le deliberazioni sono valide con

il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo (composto da 5 a 9 membri).

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, nel caso dell'approvazione del bilancio.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Art. 12

Spetta al Consiglio Direttivo dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea, amministrare il patrimonio, compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendessero necessari. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni.

Art. 13

L'Ufficio presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Accoglie le domande d'iscrizione all'associazione "SPAZIO BIANCO".

Redige il Regolamento Interno.

Art. 14

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta ufficialmente l'Associazione ed ha la rappresentanza legale; attua le delibere del Consiglio Direttivo; convoca e presiede gli organismi dell'Associazione secondo statuto.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni. Rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente su sua delega e/o in caso di assenza e/o impedimento.

Il Segretario ha il compito di organizzare e coordinare le attività degli organi dell'Associazione. Gli compete il ruolo di verbalizzare tutte le sedute. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di volontari disponibili.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal-

l'Assemblea, appositamente convocata, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale che non potrà essere disposta se non a favore di enti anch'essi senza finalità analoghe.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare al Codice Civile.

Inoltre ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art.148 T.U.I.R. n.917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:

- a) è fatto divieto alla società di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci, i quali tutti, compresi i soci onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto;
- d) le quote o contributi associativi sono intrasmisibili e non rivalutabili.

Anna Cecchi

Gr. su diritto



Copia autentica in conformità all'originale firmata in ogni suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli 6 scritti per pagine 11 e viene da me Notaio, rilasciata per gli usi della Legge consentiti.

Perugia, il 28 NOV. 2005

Anna Cecchi

